

Codice Civile, art. 2056

Valutazione dei danni

{I}. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

{II}. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso [113 c.p.c.].